



PROCEDURA
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE
AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE DA INTERPUMP GROUP
S.P.A. O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI
(“Procedura internal dealing”)

1. Premessa

La presente procedura è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute (i) nel Regolamento n. 596/2014 (nel seguito anche “Regolamento MAR”) e segnatamente all’articolo 19; (ii) nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015, che detta norme di dettaglio in materia, tra l’altro, di operazioni soggette agli obblighi di comunicazione e di c.d. black-out period (iii) nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche con riferimento, tra l’altro, alle modalità di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’internal dealing, (iv) nell’art. 114, comma 7, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e (v) nell’art. 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 (di seguito Regolamento Emittenti) in materia di identificazione dei soggetti rilevanti e di comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

La Procedura entra in vigore il 3 luglio 2016 ed è pubblicata sul sito internet di Interpump Group S.p.A. al seguente indirizzo: <https://www.interpumpgroup.it/procedure-market-abuse.aspx>

2. Soggetti rilevanti

Ai fini della presente procedura sono ritenuti Soggetti Rilevanti:



- (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci di Interpump Group S.p.A.
- (b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di Interpump Group S.p.A.;
- (c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (d) chiunque detenga in Interpump Group S.p.A. una partecipazione pari o superiore al dieci per cento del capitale con diritto di voto.

Sono considerate persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico, anche del coniuge, ai sensi del diritto nazionale;
- c) i genitori i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti se conviventi da almeno un anno
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.



L'Investor Relator di Interpump Group S.p.A. redige e mantiene tempestivamente aggiornato un elenco di tutti i soggetti rilevanti e delle persone a loro strettamente legate.

I Soggetti rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate sono di seguito congiuntamente individuati come "Persone Rilevanti".

3. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione


Le Persone Rilevanti devono notificare all'emittente le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o strumenti finanziari diversi e ulteriori rispetto alle azioni e agli strumenti collegati, quali, a mero titolo esemplificativo, gli strumenti derivati.

Le operazioni di cui trattasi includono la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari, le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro sempreché per conto di soggetti rilevanti o di un soggetto strettamente associato a questi, anche quando è esercitata discrezionalità; e talune operazioni svolte nell'ambito di un'assicurazione sulla vita.

Il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 integra quanto disposto dal Regolamento MAR fornendo un elenco più corposo, sebbene, anche in questo caso, non esaustivo, di operazioni oggetto di notifica. Ad esempio la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e le opzioni call, e di warrant, la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito, nonché anche le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.

Il Regolamento MAR prevede che gli obblighi di notifica si applichino a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5.000 euro nell'arco di un anno. La soglia di 5.000 euro è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni come sopra esemplificate.

L'importo di euro 5.000 sopra indicato è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali Soggetti Rilevanti.



4. Modalità di comunicazione alla Consob, a Interpump Group S.p.A. ed al mercato

I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 inviano le informazioni relative ad ogni operazione soggetta all'obbligo di comunicazione (di seguito l'“Operazione”) eseguita da loro stessi o dalle Persone a essi strettamente legate, entro 1 giorno di mercato aperto a partire dalla sua effettuazione all'Investor Relator, per e-mail (Imirabelli@interpumpgroup.it) o per fax (+ 39 0522 904444), avvalendosi del modello predisposto da Consob, reperibile all'indirizzo <http://www.consob.it/documenti/Regolamentazione/normativa/all6d11971.pdf>

L'Investor Relator anche per mezzo di persone all'uopo individuate comunica alla Consob, a Borsa Italiana ed al mercato le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione entro il termine di 3 giorni di mercato aperto dalla data dell'Operazione. La comunicazione è effettuata con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 Regolamento Emittenti, utilizzando il sistema telematico “Network Information System” accessibile agli emittenti e agli abbonati (prevalentemente agenzie di stampa).

I Soggetti Rilevanti di cui al precedente art. 2, lett. d), comunicano alla Consob ed al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi (direttamente o per interposta persona) nonché dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, con le medesime modalità di cui al precedente paragrafo e, comunque, in conformità a quanto previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente.

La suddetta comunicazione può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società, a condizione che - previo accordo che dovrà intervenire per ciascuna comunicazione - tali soggetti inviino le informazioni relative all'Operazione, nel termine di tre giorni di mercato aperto da quando l'Operazione è stata effettuata. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, sono comunicati dalle Persone rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicate, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso ai dati personali rivolgendosi all'Investor Relator di Interpump Group S.p.A.



5. Ulteriori obblighi di comportamento

Le Persone rilevanti non possono effettuare Operazioni per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, sugli strumenti finanziari durante un periodo di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio dell'approvazione dei dati contabili di periodo, della proposta di dividendo straordinario nonché, se non comunicato in tale sede, la proposta all'assemblea del dividendo dell'esercizio.

Le date di dette riunioni sono riportate nel sito internet della società.

Le limitazioni non si applicano previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato di Interpump Group S.p.A. in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni e, in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

6. Soggetto preposto all'attuazione della procedura


L'Investor Relator è il soggetto preposto all'attuazione della presente Procedura.

L'Investor Relator procede alla comunicazione della presente Procedura ai destinatari degli obblighi previsti nella stessa ed è altresì preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato, e ove richiesto dagli interessati, alla Consob, delle informazioni relative alle Operazioni compiute dalle Persone rilevanti.

L'Investor Relator dovrà fornire al Soggetto rilevante un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione.

7. Sanzioni

Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 114 TUF e alle disposizioni



applicabili del Regolamento Emittenti nonché previste, in generale, dalla normativa *pro-tempore* vigente, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs. n. 231/01.

Nei rapporti tra i Soggetti rilevanti ed Interpump Group S.p.A., l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura da parte dei dipendenti della società potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

8. Disposizioni finali

Ai sensi del Regolamento MAR, l'Investor Relator di Interpump Group S.p.A. ha l'obbligo di notificare per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi ad essi spettanti e i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare a propria volta per iscritto alle persone strettamente legate i relativi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile e dalla presente procedura, conservando copia della suddetta notifica.

Ogni Persona Rilevante è tenuta a:

- restituire firmata, per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative di Interpump Group S.p.A.